

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La sorte delle riserve di rivalutazione nelle operazioni di riorganizzazione aziendale

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

Laboratorio sulle riorganizzazioni societarie

Scopri di più

La gestione delle **riserve di rivalutazione in sospensione di imposta** è un tema di estrema delicatezza nelle operazioni di riorganizzazione societaria. Infatti, **la mancata ricostituzione delle stesse**, ove dovuta, porta uno spiacevole **profilo impositivo**. Sono rari, infatti, i casi in cui queste **possono essere “rottamate”**. Generalmente il problema è quello di valutare in che modo **debbono essere ricostituite** a seguito dell'operazione straordinaria.

Il caso invero più semplice è quello del conferimento di azienda. Le **riserve in sospensione** rimangono in capo **alla conferente**. Il patrimonio netto della conferitaria, al contrario, risulta “nuovo di zecca” per cui assume generalmente la natura di riserva di capitale. Analoga previsione è stata inserita dal legislatore nella bozza di regolamentazione della **fiscalità della scissione mediante scorporo**.

Apparentemente banale appare anche il caso della trasformazione progressiva o regressiva di società. In effetti, tutto dovrebbe procedere **senza scossoni significativi** se la **riserva continua a rimanere iscritta in bilancio**. Si tenga ad ogni modo presente che l'iscrizione non può permanere se si tratta di una **trasformazione regressiva** e la **trasformata ha adottato la contabilità semplificata**.

Affinché la trasformazione regressiva sia **effettivamente neutra**, è necessario atterrare sulla **contabilità ordinaria**.

Una ulteriore questione che, tuttavia, si pone in **ipotesi di trasformazione** è quella di valutare **la natura delle riserve**. Atteso che si tratta di riserve di utili in sospensione di imposta, bisogna capire se si tratta di utili di società di persone o di capitali. La questione è stata affrontata nella [risposta ad Interpello n. 505 del 10 dicembre 2019](#).

La citata Risposta affrontava il caso di una società, Alfa, che nel 2014 si è trasformata regressivamente da SRL a SAS. Dopo la trasformazione, ha mantenuto iscritta in bilancio la riserva di rivalutazione immobili ex [articolo 15, D.L. 185/2008](#), con **l'indicazione della sua**

originaria destinazione. La società ha continuato ad adottare il regime contabile ordinario e ciò ha consentito il monitoraggio della riserva, indicandone **l'importo nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi.**

Alfa **non ha affrancato il saldo attivo di rivalutazione** e la riserva così iscritta ha assunto la qualifica di riserva di utili in sospensione d'imposta. La riserva in questione **viene distribuita nel corso del 2018.** Vengono chiesti chiarimenti circa la corretta tassazione della stessa sia in capo alla società sia in capo ai soci e il conseguente corretto **adempimento dichiarativo.**

L'Agenzia delle entrate, innanzitutto, richiama la [risposta ad interpello n. 332/2019](#). **La riserva in sospensione d'imposta** - che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d'imposta in cui si verifica la relativa distribuzione - **deve considerarsi formata**, ai fini fiscali, con **utili prodotti nel medesimo periodo d'imposta (2018)**. Il momento impositivo è quindi da individuarsi nel **periodo di imposta in cui le predette riserve sono distribuite** o utilizzate per scopi **diversi dalla copertura di perdite d'esercizio.**

Nel caso di specie, il **periodo di formazione della riserva corrisponde al 2018**: la distribuzione del saldo attivo non affrancato concorre a **formare il reddito della società** in tale periodo d'imposta, secondo le regole previste per le **società di persone** e non ai sensi dell'[articolo 170, comma 5, TUIR](#), [tassazione come società di capitali] il quale presuppone, viceversa, che **la riserva sia già confluita**, ai fini fiscali, prima della trasformazione societaria regressiva **tra le riserve di utili propriamente dette.**

In caso di scissione, le riserve in sospensione andranno in linea generale **ripartite tra scissa e beneficiarie in proporzione ai patrimoni contabili.** Solamente se la scissione è implementata nel periodo di sorveglianza, **le stesse seguono i beni. Anche la scissione presenta, tuttavia, delle particolarità.** Abbiamo visto che nella scissione mediante scorporo, **le riserve rimangono alla scissa.** Altra particolarità è anche quella della **scissione della figlia a favore della mamma.** Trattandosi di una scissione con in sé anche natura di fusione, potrebbe, in certi casi particolari verificarsi una parziale o totale rottamazione di dette riserve.

Questo e molti altri temi di carattere operativo verranno affrontati nel **Laboratorio sulle riorganizzazioni societarie** in partenza il prossimo 16.10.2024 in versione web.